



COMUNICATO UFFICIALE N.274

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi il 10 Gennaio 2024 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

1) RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni KYEREMATENG/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 10.1.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Giovanni Kyeremateng del 15.9.2023, ricevuto a mezzo pec il 26.10.2023 e regolarmente notificato alla ASD Vastese Calcio 1902 in pari data (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.),

PRESO ATTO

del tempestivo deposito e delle regolari notifiche della memoria di costituzione della resistente (10.11.2023) nonché delle memorie integrative del calciatore (28.12.2023);

VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il legale del ricorrente, virtualmente avvisato e presente, all'udienza del 10.1.2024 (nessuno è comparso, invece, per la resistente seppure ritualmente avvisata);

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ex art. 94 *ter* N.O.I.F. sottoscritto con la ASD Vastese Calcio 1902, per la stagione sportiva 2022/2023 (con decorrenza dal 18.1.2023), nel quale è previsto un compenso globale lordo annuo di euro 10.000,00 ed euro 7.000,00 a titolo di vitto e alloggio.

Il sig. Kyeremateng, in particolare, ha dedotto: • che l'associazione, in spregio agli impegni assunti, gli aveva corrisposto il minor importo di euro 10.800,00, rimanendo così debitrice della somma complessiva di euro 6.200,00; • che la resistente comunicava al gruppo squadra la prosecuzione degli allenamenti anche nel periodo successivo alla disputa dello spareggio playoff e i tesserati

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

allorquando, il 17-18 maggio 2023, si recavano presso la struttura per svolgere l'attività sportiva riscontravano sia l'assenza dello staff tecnico e medico sia la mancanza del materiale necessario per l'attività sportiva, senza che nessuna giustificazione fosse fornita al riguardo; • che, solo il 19.5.2023, i tesserati prendevano atto della presenza – presso l'impianto sportivo – del sig. Ascatigno qualificatosi quale nuovo allenatore incaricato dalla società (senza che fosse messo a loro disposizione, ancora una volta, il materiale sportivo); • che, peraltro, emergeva che il sig. Ascatigno non risultava ricoprire il ruolo di allenatore della resistente; • che il calciatore durante l'allenamento del 27.5.2023 subiva un infortunio al legamento collaterale ginocchio destro (con prognosi di 30 giorni) del quale, con pec del 31.5.2023, dava informativa alla società, proseguendo le attività di cura e sostenendone i relativi costi.

Il ricorrente ha concluso, dunque, chiedendo la condanna della ASD Vastese Calcio 1902 *“al pagamento della somma di euro 6.200,00... oltre interessi maturati e maturandi dalla data del dovuto sino al soddisfo o la maggiore e/o minore somma che verrà ritenuta di giustizia”*.

La resistente associazione si è costituita depositando una memoria con la quale ha eccepito: • di aver versato, per il ricorrente, al ristorante *C Vado pizza pesce Srl* la somma di euro 2.727,27, a copertura delle spese di vitto previste dall'art. 4 dell'accordo economico; • l'esistenza di una convenzione stipulata con il predetto ristorante per fornire i pasti ai calciatori nel corso della stagione sportiva; • che il ricorrente era perfettamente a conoscenza di tale convenzione della quale ha usufruito, senza mai pagare alcun pasto; • che la convenzione *de qua* prevede *“il pagamento anticipato delle mensilità da usufruire in modo tale da poter permettere al ristoratore di poter quantificare numericamente i posti a disposizione e soprattutto potergli permettere di acquistare i prodotti di qualità per una corretta alimentazione degli atleti”*; • che l'eventuale assenza del ricorrente (al ristorante) non era dovuta a disservizi del ristoratore, ma ad una scelta personale di mangiare in altri luoghi senza avvertire tuttavia alcun responsabile societario e/o del ristorante che, in ogni caso, aveva acquistato gli alimenti e riservato il posto; • che nei giorni di sabato e domenica, in occasione delle trasferte, veniva comunque garantito al ricorrente sia la cena (ove previsto), sia la colazione, sia il pranzo nonché – sempre ove previsto – il pernottamento; • che nelle partite casalinghe la squadra si riuniva puntualmente al ristorante per il pranzo.

La resistente ha concluso, dunque, chiedendo *“di accogliere le nostre motivazioni e di ridurre sensibilmente la cifra da corrispondere al tesserato”*.

All'udienza del 13.12.2023, rilevata la mancata notifica della fissazione della stessa al ricorrente, il procedimento veniva rinviato d'ufficio al 10.1.2024.

Il calciatore con *Memorie integrative* trasmesse il 28.12.2023 ha rilevato: • come la *“versione formulata dalla compagine sportiva”* fosse infondata e sprovvista di supporto probatorio; • che, al riguardo, non vi è traccia di alcuna convenzione sottoscritta dalla società e che, peraltro, era a lui sconosciuta, avendo provveduto prevalentemente con le proprie disponibilità al saldo del vitto ed ovviamente dell'alloggio, salvo nei giorni e per i pasti ove, su concessione della società, si era recato presso il predetto ristorante usufruendo di complessivi n. 74 pasti (in particolare: n. 13 pasti nel mese di gennaio; n. 23 pasti nel mese di febbraio; n. 25 pasti nel mese di marzo; n. 8 pasti nel mese di aprile e n.5 pasti nel mese di maggio); • che, considerando un prezzo indicativo di euro 13,00 a pasto (calcolato, in assenza della convenzione, sulla scorta del prezzo medio riconosciuto a titolo di buoni pasto ai lavoratori dipendenti) la spesa complessiva per i pasti consumati sarebbe pari, dunque, ad euro 962,00; • che ogni ulteriore pretesa appare illogica infondata strumentale e come tale in alcun modo provata essendo del tutto assente non solo la convenzione e l'eventuale

foglio presenze ma anche il presunto e mai avvenuto diverso accordo con il calciatore rispetto a quanto pattuito con l'accordo economico; • che non si comprende per quale ragione avrebbe dovuto raggiungere un diverso accordo con la resistente *“quando, ove fosse stato vero, ma così non è, sarebbe stato sufficiente, in fase di sottoscrizione, selezionare l'opzione di cui all'art. 4 con cui il sodalizio sportivo si sarebbe impegnato a provvedere direttamente al pagamento di tutte le spese relative al vitto (??)”*.

Il calciatore ha, dunque, insistito nella richiesta di condanna della resistente al pagamento della somma dovuta e maturata pari ad euro 6.200,00 oltre interessi.

In occasione dell'udienza del 10.1.2024 è comparso unicamente il legale del ricorrente, il quale si è riportato ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.

La C.A.E. ritiene il ricorso fondato, considerato che l'accordo economico offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal sig. Kyeremateng, risultando provata sia la sua conclusione sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato e dell'importo *medio tempore* corrisposto, mentre di contro le argomentazioni offerte dalla resistente, sulla scorta della costante giurisprudenza del Tribunale Federale Nazionale (di seguito: T.F.N.) nonché di questa Commissione, risultano essere infondate.

Si rileva, infatti, quanto alla compensazione tra l'importo chiesto dal calciatore e quello che la società asserisce di avere corrisposto a titolo di spese di vitto, che dalla documentazione prodotta dalla resistente (concernente, peraltro, la minor somma di euro 2.727,27) non emerge in alcun modo che tali corrisposizioni siano state eseguite in pagamento parziale di quanto pattuito con l'accordo economico posto a base della pretesa azionata dal collaboratore della gestione sportiva.

Tale profilo risulta, quindi, come già statuito dal T.F.N. nel C.U. n. 19/TFN – Sezione Vertenze Economiche 2016/2017 del 7.3.2017 (controversia nella quale la società chiedeva di ridurre il residuo credito di un calciatore per quanto da essa versato a titolo di canone di locazione in virtù di contratto di accollo), del tutto irrilevante in quanto è evidente che l'aver (eventualmente) corrisposto le spese di vitto e alloggio *“costituisce elemento aggiuntivo rispetto al compenso pattuito, di talché, non risultando prodotte quietanze di pagamento a firma del calciatore, la pretesa azionata – da quest'ultimo – è legittima”*.

Lo stesso T.F.N. ha, peraltro, riconosciuto in un'altra decisione contenuta sempre nel predetto C.U. *“che in via astratta il calciatore potrebbe anche essere tenuto al rimborso delle spese sostenute in suo favore dalla Società ma, in difetto di specifici accordi, le spese per vitto, alloggio e trasferte devono presumersi erogate a titolo di liberalità e, in ogni caso, non inferiscono in alcun modo con la somma concordata nell'accordo economico sottoscritto”*.

I principi fissati dal T.F.N. nelle decisioni che precedono sono stati, peraltro, confermati – *inter alia* – dallo stesso Organo, anche in altre decisioni contenute nei successivi CC.UU. n. 21 del 23.3.2017, n. 23 del 5.5.2017 e n. 25 del 29.5.2017, nonché richiamati anche da questa Commissione in alcune sue pronunce (cfr. *ex plurimis* la decisione contenuta nel C.U. n. 173 del 22.12.2022, *Cosimo Salatino/Pol. Vastogirardi*, confermata dal T.F.N. con *Decisione/0024/TFNSVE-2022-2023* del 30.1.2023), con la conseguenza che, per le motivazioni che precedono, non può essere accolta

l'eccezione di compensazione sollevata dalla resistente.

Sulla scorta dei principi che precedono è, dunque, altresì irrilevante che il calciatore abbia confermato di aver usufruito di n. 74 pasti, considerato che lo stesso ha, peraltro, dichiarato di averlo fatto *“su concessione della società”* (circostanza questa che non è stata, in alcun modo, contestata dalla società mediante il deposito della memoria prevista dall'art. 28, comma 5, ultimo periodo, né soprattutto attraverso il deposito di quietanze e/o di diversi e ulteriori accordi concernenti il vitto).

Accertata, dunque, la fondatezza del ricorso si ritiene che la ASD Vastese Calcio 1902 debba essere condannata al pagamento dell'importo ivi richiesto.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la ASD Vastese Calcio 1902, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore del sig. Giovanni Kyeremateng dell'importo di euro 6.200,00, oltre interessi dalla data del dovuto sino al soddisfo, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla ASD Vastese Calcio 1902 di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Sebastian MENESES/MARTINA CALCIO 1947 SSD

Con ricorso ritualmente notificato il 9 ottobre 2023 e trasmesso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE) il 15 novembre u.s., il calciatore Sebastian Andre MENESES DELLA SERRA (nel seguito, anche, il calciatore), nato a La Serena (in Cile) il 13 dicembre 1998, ha esposto quanto segue:

Per la stagione 2022/2023 ha giocato con il Martina Calcio 1947 SSD ARL;

Il contratto, regolarmente depositato presso la LND, con durata dal 7 dicembre 2022 al 30 giugno 2023, prevedeva il riconoscimento a favore del calciatore di euro 9.000,00 ai quali si aggiungevano euro 4.200,00 di rimborso forfettario per le spese di vitto e alloggio;

La società ha riconosciuto al calciatore un importo pari a euro 11.000,00 invece dei pattuiti 13.200,00 euro;

Dunque la società risulta debitrice nei confronti del calciatore di euro 2.200,00.

Il calciatore ha, dunque, chiesto : (i) la condanna della società al pagamento in suo favore di euro 2.200,00 e (ii) la discussione del ricorso in pubblica udienza.

Il 23 ottobre 2023 (e dunque nei termini previsti dalla normativa vigente, a differenza di quello che il calciatore scrive nella comunicazione alla CAE del 15 novembre 2023) si è costituita in

giudizio la società (ed in pari data è l'invio della costituzione alla CAE), la quale – con controdeduzioni a firma del Presidente, Signora Anna D'Eredità - ha riassuntivamente fatto presente :

ha confermato la validità del contratto e dei relativi impegni assunti;

ha dichiarato che il calciatore ha ricevuto bonifici per 12.000,00 euro, ed ha fornito la relativa documentazione probatoria;

ha comunicato che avrebbe dato notizia dell'avvenuto bonifico dei 1.200,00 euro ancora dovuti al calciatore, assicurando che sarebbero stati pagati a stretto giro;

ha comunicato, per il bonifico del 19 gennaio 2023 depositato in giudizio, che esso erroneamente riporta nella causale il mese di gennaio essendo, invece, il pagamento da imputare al mese di dicembre (la società ha sostenuto che si sia trattato di mero errore di digitazione).

All'udienza del 10 gennaio 2024 il calciatore, tramite il suo Legale, ha prodotto la copia del bonifico di euro 1.200,00 effettuato a suo favore della società e, comunicando l'intervenuto accordo fra le parti processuali, ha chiesto alla CAE - considerata cessata la materia del contendere - di dichiarare l'estinzione del procedimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. per le causali di cui in motivazione:

preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del procedimento giudiziale.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe CASSANO/USD LAVELLO

La C.A.E. riunitasi in data 10.01.2024 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Giuseppe Cassano, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 23.10.2023 alla società U.s.d. Lavello ed inviato a questa Commissione in pari data

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio sia del ricorrente che della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all'udienza fissata attraverso il proprio difensore

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società Usd Lavello, militante nel campionato di serie D, in relazione alla stagione sportiva

2022/2023 per un compenso annuo lordo di Euro 7.000,00 con decorrenza dal 27.08.2022 al 30.06.2023. Lo stesso ricorrente esprimeva di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società resistente la minor somma di Euro 4.700,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della società medesima del residuo importo di Euro 2.300,00.

Le parti venivano ritualmente convocate per l'udienza del 13.12.2023. Con memoria del 29.10.2023 si costituiva in giudizio la società anzidetta deducendo che il calciatore avrebbe deciso volontariamente e di sua spontanea volontà di terminare ogni rapporto economico e professionale con la società Usd Lavello in data 03 dicembre 2022 sottoscrivendo ampia dichiarazione liberatoria - con cui lo stesso dichiarava *"di aver ricevuto alla data odierna tutto quanto spettante dall'accordo economico sottoscritto in data 20/08/2022 per la stagione sportiva 2022/2023"* - e, pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso. Con memoria di replica del 05.12.2023 il ricorrente, nel riconoscere la circostanza relativa all'interruzione del rapporto nonché l'avvenuta sottoscrizione della liberatoria di cui sopra, precisava tuttavia che le parti avrebbero successivamente deciso, sempre di comune accordo, di proseguire il rapporto professionale fino al termine della stagione 2022/23, come comprovato da: - n. 2 bonifici effettuati dalla Società Usd Lavello a favore del ricorrente dopo la data del 03.12.2023 indicata nella liberatoria, e segnatamente in data 20.03.2023 di euro 500,00 ed in data 05.04.2023 di euro 700,00, entrambi riportanti come causale *"compensi 2022/2023"*; - l'elenco di tutte le partite a cui il ricorrente avrebbe preso parte fino al termine della stagione 2022/23 certificate dal sito www.transfermarkt.com; - le formazioni e la cronaca della partita Afragolese - Lavello del 26.02.2023, nella quale il calciatore, ruolo portiere, sarebbe subentrato al minuto 66 del secondo tempo. Con memoria del 12.12.2023 la società resistente, nel contestare le avverse deduzioni, precisava a sua volta che la comune volontà di interrompere il rapporto sarebbe nata dalla volontà del sig. Cassano di essere trasferito ad altro sodalizio sportivo, ed a tal uopo depositava diversi nulla-osta rilasciati al calciatore al fine di allenarsi con altri Club in vista di un eventuale auspicato trasferimento; tuttavia, non essendo riuscito nel suo intento, il calciatore avrebbe poi chiesto ed ottenuto di essere reintegrato in organico e, successivamente, gli sarebbe stato corrisposto un mero contributo economico per le spese di vitto e alloggio, da qui i due bonifici eseguiti in suo favore. La società resistente sosteneva pertanto che la quietanza liberatoria era da intendersi come satisfattiva di ogni pretesa del ricorrente in riferimento all'intera stagione sportiva.

All'udienza del 13.12.2023 veniva disposto un rinvio al 10.01.2024 al fine di consentire alle parti il deposito di memorie integrative.

Con ulteriore memoria del 03.01.2024 il ricorrente, a supporto delle proprie difese, evidenziava che la liberatoria in esame rappresenterebbe una mera dichiarazione di scienza riferibile esclusivamente ad eventi accaduti prima della suddetta data e non un negozio di rinuncia ai futuri compensi. Tant'è vero che, da una parte, il calciatore si sarebbe rimesso a disposizione della Società e, dall'altra parte, quest'ultima avrebbe ripreso, seppur solo in parte, il pagamento di quanto previsto dall'accordo economico, dando così concreta attuazione a quanto previsto dall'accordo medesimo. In aggiunta, il ricorrente, con tale ultima memoria precisava il credito richiesto: nello specifico, la somma realmente percepita dal calciatore sarebbe pari ad € 3.300,00 e non € 4.700,00, come indicato nel ricorso introduttivo, in quanto il calciatore, in maniera zelante e corretta, si sarebbe già decurtato quanto dovuto in relazione ai mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023 (€ 1.400,00), nei quali non è stato a disposizione della Società resistente; pertanto, deduceva che la somma dovuta sarebbe pari ad € 2.405,70 lordi, come meglio precisato di seguito: giorni totali in base all'accordo (dal 27.08.2022 al 30.06.2023) 303 gg: compenso € 7.000,00 = € 23,10 importo giornaliero € 23,10 x 247 gg (giorni effettivi) = € 5.705,70 - € 3.300,00 (somma già percepita) = € 2.405,70.

La società resistente, infine, con memoria del 03.01.2024 ribadiva sostanzialmente quanto già osservato nei precedenti atti difensivi.

Ciò premesso, va preliminarmente rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società Usd Lavello si è ritualmente costituita in giudizio non contestando né la validità dell'accordo economico sottoscritto in data 25.09.2020 – il quale risulta regolarmente depositato presso la LND – né l'adempimento da parte del calciatore, anche in relazione al periodo successivo alla sua reintegrazione in rosa. Quest'ultimo, dal canto suo, non ha contestato né l'interruzione del rapporto né la validità della quietanza liberatoria sottoscritta, la quale tuttavia non configurerebbe a suo dire, come detto, una rinuncia agli emolumenti maturati dopo la data del 03.12.2022.

La domanda avanzata dal ricorrente è fondata e, pertanto, va accolta per le seguenti motivazioni. Questa Commissione ritiene di condividere la prospettazione di parte ricorrente in ordine al valore da attribuire alla quietanza liberatoria, alla luce del comportamento concludente tenuto dalla società Usd Lavello, la quale, a seguito della decisione, presa di comune accordo, di reintegrare il calciatore in organico, ha effettuato n.2 bonifici indicando come causale *“compensi 2022/2023”*, facendo pertanto esplicito riferimento all'accordo economico stipulato col calciatore, con decorrenza dal 27.08.2022 al 30.06.2023, non potendosi viceversa ricondurre detti emolumenti alle spese di vitto e alloggio.

Sul punto, va richiamato il consolidato indirizzo ermeneutico della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui *“la quietanza liberatoria sottoscritta dalla parte rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale; essa può invece integrare gli estremi di un negozio di rinuncia o transazione in senso stretto soltanto quando, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione o per altre circostanze desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con il chiaro e cosciente intento di abdicare o transigere a propri, specifici e determinati, diritti (sul tema, Cass. 19/09/2016, n. 18321; Cass. 06/05/2015, n. 9120; Cass. 15/09/2015 n. 18094; Cass. 31/01/2011, n. 2146)”*.

Orbene, nel caso di specie le circostanze sopra esposte, ovvero la prosecuzione del rapporto dopo la sottoscrizione della liberatoria e, soprattutto, l'esplicito riferimento, nelle causali dei bonifici sopra indicati, al compenso relativo all'accordo economico sottoscritto, denotano, con univocità e concludenza, la volontà delle parti di continuare a dare attuazione all'accordo medesimo.

Correttamente determinato risulta, inoltre, il compenso dovuto in favore del ricorrente, secondo il criterio di calcolo sulla base dei giorni di effettivo adempimento, come sopra richiamato, in guisa che l'importo da liquidare in favore dello stesso è pari ad Euro 2.405,70.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la società Usd Lavello al pagamento in favore del sig. Giuseppe Cassano della somma di Euro 2.405,70 (duemilaquattrocentocinque/70), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla predetta società di comunicare al Comitato Regionale Basilicata i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente

datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Mohammed KHALEEL/ASD NOCERINA CALCIO 1910

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato, il calciatore Mohammed KHALEEL (nel seguito, anche, il calciatore), nato a Tripoli il 13 dicembre 2001, ha esposto quanto segue:

nelle stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024 è tesserato con la ASD Nocerina Calcio 1910 (nel seguito, anche, la società) con un contratto che prevede, per la stagione 2022-2023, un compenso pari a euro 20.000,00 (ventimila/00) e, per la stagione 2023-2024, un compenso pari a euro 25.000 (venticinquemila/00);

per la stagione sportiva 2022/2023 il calciatore non ha ricevuto nulla dalla Società.

Il calciatore:

ha chiesto alla CAE di condannare la società al pagamento della somma di euro 20.000,00 (ventimila/00) per la stagione sportiva 2022/2023;

ha, altresì, richiesto il reintegro nella squadra o, in alternativa, il pagamento di euro 25.000,00 dovuto per la stagione 2023-2024;

ha poi chiesto alla CAE di condannare la società a pagare euro 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno;

ha, infine, richiesto la discussione del ricorso in pubblica udienza.

La Società non si è costituita in giudizio.

La causa è venuta in discussione all'udienza del 13 dicembre 2023, alla quale non ha partecipato il calciatore nonostante avesse fatto apposita richiesta, in tal senso, nel ricorso.

In udienza la CAE ha rilevato la poca leggibilità dell'accordo di cui è causa e, soprattutto, l'assenza del timbro di deposito presso la LND sul contratto in questione. La CAE, altresì, ha rilevato la validità di un solo anno del tesseramento prodotto dal calciatore - datato 6 settembre 2022 - e la scadenza del permesso di soggiorno riconosciuto al calciatore al termine dell'anno.

Dunque, la CAE ha ritenuto che, per pervenire alla decisione, anche stante l'assenza del calciatore in udienza, fosse necessario un supplemento di istruttoria, essendo di fondamentale importanza prendere visione del contratto riportante il timbro della LND. Quindi, al fine di poter svolgere un'adeguata istruttoria interna, la CAE ha deciso di rinviare la causa all'udienza successiva del 10 gennaio 2024.

All'udienza del 10 gennaio 2024, in perdurante assenza del calciatore, la CAE ha verificato che, a seguito dell'istruttoria effettuata, il contratto in questione non è mai stato depositato presso la LND e che il calciatore si è svincolato a partire dal 1° luglio 2023.

Quindi l'istruttoria svolta dalla CAE ha certificato l'assenza di un contratto valido ed efficace (ossia, depositato dalla società oppure dal calciatore).

Va rilevato, altresì, che il 4 gennaio 2024 il calciatore ha notificato alla società una memoria difensiva. Da subito, è necessario fare presente che tale memoria va considerata tardiva perché

notificata oltre il termine essenziale dei sette giorni antecedenti l'udienza di cui all'articolo 28, comma 5 del Regolamento LND.

Nella memoria in questione il calciatore fa presente che :

avrebbe disputato una gara della stagione 2022-2023 con la società ;

l'attenzione della società era quella, seppure in assenza di rinnovo del permesso di soggiorno, di proseguire nel rapporto anche per la stagione 2023-2024 ;

il contratto sarebbe stato rescisso in maniera unilaterale dalla Nocerina, senza comunicazione al calciatore.

Alla luce dell'indagine istruttoria svolta dalla CAE dopo la prima udienza, ai fini della decisione non è possibile non considerare che non risulta depositato presso la LND alcun contratto fra le Parti processuali e, quindi, non è esistente il titolo giuridico necessario per valutare e, eventualmente, accogliere il ricorso del calciatore.

Appare altresì rilevante il fatto che nella memoria del calciatore notificata alla società a gennaio 2024 - *memoria che è comunque da considerarsi tardiva e, quindi, irricevibile* - si faccia riferimento ad una partita giocata dal calciatore in assenza di contratto fra le parti.

Per i suddetti motivi, la CAE stabilisce al contempo di rigettare il ricorso per l'assenza di un contratto fra le parti processuali valido ed efficace e di rimettere la documentazione alla Procura Federale, per gli adempimenti di sua competenza, in conseguenza della riferita partita disputata dal calciatore in assenza di contratto.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione :

respinge il ricorso proposto dal calciatore;

trasmette gli atti alla Procura Federale per il proseguo di competenza;

dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Fabio BUSETTO/ASD VASTESE CALCIO 1902

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 10.1.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Fabio Busetto del 23.10.2023, ricevuto a mezzo pec il 31.10.2023 e regolarmente notificato alla ASD Vastese Calcio 1902 in pari data (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.) e la mancata costituzione in giudizio della ASD Vastese Calcio 1902 (nel termine perentorio prescritto dall'art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D.) seppur ritualmente chiamata nel procedimento,

PRESO ATTO

della richiesta di discussione in pubblica udienza formulata dal legale del calciatore;

VALUTATI

il ricorso e la documentazione allegata di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso il proprio difensore, all'udienza fissata;

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ex art. 94 *ter* N.O.I.F. sottoscritto con la ASD Vastese Calcio 1902 nel quale è previsto, per la stagione sportiva 2022/2023 (con decorrenza dal 4.8.2022), un compenso lordo annuo forfettariamente determinato in euro 17.750,00, oltre ad euro 8.000,00 a titolo di rimborso forfettario per vitto e alloggio.

Il sig. Busetto, in particolare, ha dedotto che l'associazione, nonostante lui avesse adempiuto regolarmente alle proprie obbligazioni, gli avrebbe corrisposto il minor importo di euro 21.427,75 e, conseguentemente, ne ha chiesto la condanna al pagamento della somma di euro 4.322,25 *"ovvero della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia a seguito dell'attività istruttoria"*, oltre interessi.

All'udienza del 10.1.2024 il difensore del ricorrente si è riportato al proprio scritto difensivo, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.

La C.A.E. ritiene fondato il ricorso considerato che la ASD Vastese Calcio 1902 non si è costituita in giudizio e, dunque, non ha contestato la debenza delle somme vantate dal sig. Busetto, con la conseguenza che la controversia non può che essere decisa sulla base dell'accordo economico, il quale offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata, risultando provata sia la sua conclusione sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. Con riferimento al *quantum debeatur* si deve, invece, tenere conto dell'importo *medio tempore* corrisposto dalla associazione convenuta, nella misura dichiarata dal ricorrente nell'atto introduttivo.

Accertata, dunque, la fondatezza del ricorso si ritiene che la ASD Vastese Calcio 1902 debba essere condannata al pagamento dell'importo di euro 4.322,25, oltre interessi.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la ASD Vastese Calcio 1902, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore del sig. Fabio Busetto dell'importo di euro 4.322,25, oltre interessi, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla ASD Vastese Calcio 1902 di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della

presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Gabriele ROMANO/USD LAVELLO

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 10.01.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del Calciatore ROMANO Gabriele ricevuto a mezzo pec il 21.09.2023, regolarmente notificato alla U.S.D. LAVELLO

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.)

PRESO ATTO

della mancata costituzione da parte della U.S.D. LAVELLO

VALUTATI

tutti gli scritti e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso un sostituto processuale (giusta delega depositata in atti) all'udienza del 10.01.2024

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la U.S.D. LAVELLO, per la stagione sportiva 2022/2023, a fronte di un compenso globale lordo di Euro 8.000,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dall'unione sportiva dilettantistica la minor somma di euro 5.600,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna dell' U.S.D. LAVELLO al "*pagamento della somma di Euro 2.400,00*".

La commissione preso atto della richiesta ed accertata, la fondatezza del ricorso ritiene che la U.S.D. LAVELLO debba essere condannata al pagamento dell'importo precisato in udienza.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la U.S.D. LAVELLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. ROMANO Gabriele dell'importo di Euro 2.400,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Ordina alla U.S.D. LAVELLO di comunicare al Comitato Regionale Basilicata i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

7) RICORSO DELLA CALCIATRICE Patricia SANCHEZ/SSD FUTSAL PISTOIA

Con ricorso trasmesso a mezzo p.e.c. in data 15 novembre 2023 la sig.ra Jornet Sanchez Patricia, come in atti rappresentata difesa e domiciliata, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la SSD arl Futsal Pistoia, un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023.

In particolare, l'associazione si obbligava a corrispondere l'importo lordo di euro 9.000,00 in favore della calciatrice a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr accordo economico).

La associazione, ritualmente intimata a mezzo pec in data 15 novembre, non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

La ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto il minor importo di euro 4.500,00 dalla associazione e, ha chiesto la condanna della medesima al versamento dell'importo di euro 4.500,00 a saldo di quanto dovuto.

In data 10 gennaio 2024 è stata udita la parte ricorrente, la quale ha insistito per l'accoglimento delle proprie richieste.

La Commissione

PRESO ATTO

letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, vista la mancata costituzione della associazione, benché ritualmente intimata, dichiara la contumacia della SSD arl Futsal Pistoia; accertata l'esistenza del credito della sig.ra Jornet Sanchez Patricia, così come documento dall'accordo economico, così come indicato nella parte motiva;

VALUTATO

l'inadempimento incontestato quantificato euro 4.500,00, così come indicato nell'atto introduttivo del presente procedimento;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la SSD arl Futsal Pistoia al pagamento in favore della sig.ra Jornet Sanchez Patricia della somma di euro 4.500,00, da rifondersi osservando la disciplina fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla SSD arl Futsal Pistoia di comunicare alla Divisione Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DELLA CALCIATRICE Nathalia ROZO DA ROCHA/ASD CITTA' DI FALCONARA

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 10.01.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso della calciatrice: ROZO DA ROCHA NATHALIA ricevuto a mezzo pec il 25.10.2023, regolarmente notificato in pari data alla società ASD CITTA' DI FALCONARA;

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso della calciatrice (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28 comma 4 del Regolamento L.N.D.), nonché della mancata costituzione della Società sopra citata;

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio e della richiesta di discussione in pubblica udienza del legale di fiducia per la calciatrice;

VALUTATI

il ricorso della calciatrice, nonché tutta la documentazione agli atti del procedimento, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito la ricorrente, virtualmente avvisata e presente attraverso il suo legale di fiducia;

OSSERVA

la ricorrente calciatrice ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un Accordo Economico stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F. per la stagione sportiva 2022/2023 che prevedeva il compenso lordo di euro 20.000,00, con decorrenza dal 29.08.2022 al 30.06.2023. e di aver ricevuto la minor somma di euro 10.000,00, e pertanto, ritiene di essere creditrice dall' ASD CITTA' DI FALCONARA della rimanente somma di euro 10.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Nel merito va osservato che la società, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dalla ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato alla L.N.D.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna ASD CITTA' DI FALCONARA, in persona del legale *rappresentante pro tempore*, al pagamento in favore della Sig.ra ROZO DA ROCHA NATHALIA di euro 10.000,00 da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla società ASD CITTA' DI FALCONARA di comunicare alla Divisione Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F

9) RICORSO DELLA CALCIATRICE Rafaela DAL MAZ/ASD CITTA' DI FALCONARA

La C.A.E. riunitasi in data 10.01.2024 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso della calciatrice Dal'Maz Rafaela, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 25.10.2023 alla società Asd Città di Falconara ed inviato a questa Commissione in data 30.08.2023

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio della ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all'udienza fissata attraverso il proprio difensore

OSSERVA

quanto segue:

la ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società Asd Città di Falconara militante nel campionato nazionale di Calcio a 5 Serie A Elite, in relazione alla stagione sportiva 2022/2023 per un compenso annuo lordo di Euro 28.000,00. La stessa espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società la minor somma di Euro 19.600,00, con la conseguenza che sarebbe creditrice nei confronti della società medesima del residuo importo di Euro 8.400,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società Asd Città di Falconara, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dalla ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico sottoscritto in data 17.09.2022 e regolarmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società Asd Città di Falconara, accoglie integralmente la domanda formulata dalla ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore della sig.ra Dal'Maz Rafaela della somma di Euro 8.400,00 (ottomilaquattrocento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla predetta società di comunicare alla Divisione Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DELLA CALCIATRICE Angelica DI BIASE/ASD CITTA' DI FALCONARA

Con ricorso trasmesso a mezzo p.e.c. in data 25 ottobre 2023 la sig.ra Angelica di Biase, come in atti rappresentata difesa e domiciliata, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la ASD Città Falconara, un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023.

In particolare, l'associazione si obbligava a corrispondere l'importo lordo di euro 23.000,00 in favore della calciatrice a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr accordo economico).

La associazione, ritualmente intimata a mezzo pec in data 25 ottobre 2023, non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

La ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto il minor importo di euro 13.800,00 dalla associazione e, ha chiesto la condanna della medesima al versamento dell'importo di euro 9.200,00 a saldo di quanto dovuto.

In data 10 gennaio 2024 è stata udita la parte ricorrente, la quale ha insistito per l'accoglimento delle proprie richieste.

La Commissione

PRESO ATTO

letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, vista la mancata costituzione della associazione, benché ritualmente intimata, dichiara la contumacia della ASD Città Falconara; accertata l'esistenza del credito della sig.ra Angelica Di Biase, così come documento dall'accordo economico, così come indicato nella parte motiva;

VALUTATO

l'inadempimento incontestato quantificato euro 9.200,00, così come indicato nell'atto introduttivo del presente procedimento;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la ASD Città Falconara al pagamento in favore della sig.ra Angelica Di Biase della somma di euro 9.200,00, da rifondersi osservando la disciplina fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla ASD Città Falconara di comunicare alla Divisione Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DELLA CALCIATRICE Tatiane CROCETA DEBIASI/ASD CITTA' DI FALCONARA

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 10.01.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso della Calciatrice DEBIASI CROCETA Tatiane ricevuto a mezzo pec il 25.10.2023, regolarmente notificato alla A.S.D. CITTA' DI FALCONARA

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art.

28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.), l'inammissibilità delle comunicazioni di posta elettronica trasmesse dall'ASD CITTA' DI FALCONARA il 9.01.2024 ed il 10.01.2024 perché trasmesse oltre il termine stabilito dall'art.28 comma del Regolamento L.N.D.;

PRESO ATTO

della mancata costituzione da parte della A.S.D. CITTA' DI FALCONARA

VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione (fermi i profili di inammissibilità sopra rilevati), e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso un sostituto processuale all'udienza del 10.01.2024

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la A.S.D. CITTA' DI FALCONARA, per le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024, a fronte di un compenso globale lordo di Euro 42.000,00 per il primo anno ed Euro 45.000,00 per il secondo. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dall'Associazione sportiva dilettantistica per la Stagione sportiva 2022/2023 la minor somma di euro 25.200,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna dell' A.S.D. CITTA' DI FALCONARA al *"pagamento della somma di Euro 16.800,00"*.

L'Associazione, in data 9.01.2024 e in data 10.01.2024 ha trasmesso una pec (indirizzata alla C.A.E. e al difensore del calciatore) dove si evidenzia la decadenza dell'accordo economico stipulato per effetto dello svincolo avvenuto ex art. 108 N.O.I.F. in data 01/07/2023.

La commissione preso atto che la richiesta è relativa alla sola stagione 2022/2023 ed accertata, la fondatezza del ricorso ritiene che la A.S.D. CITTA' DI FALCONARA debba essere condannata al pagamento dell'importo precisato in udienza.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la A.S.D. CITTA' DI FALCONARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Sig.ra DEBIASI CROCETA Tatiane dell'importo di Euro 16.800,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Ordina alla A.S.D. CITTA' DI FALCONARA di comunicare alla Divisione Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

12) RICORSO DELLA CALCIATRICE Anthea POLLONI/ASD CITTA' DI FALCONARA

La C.A.E. riunitasi in data 10.01.2024 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso della calciatrice ANTHEA POLLONI, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. alla ASD CITTÀ DI FALCONARA e successivamente trasmesso a questa Commissione,

PRESO ATTO

-della costituzione in giudizio della ricorrente, la quale ha adito la C.A.E. per l'adempimento dell'accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società ASD CITTÀ DI FALCONARA che, per la stagione sportiva 2022/2023, prevede un compenso annuo lordo di Euro 7.000,00 con decorrenza dal 29.08.2022.

-che la stessa denuncia, in particolare, l'inadempimento parziale delle obbligazioni di pagamento degli importi dovuti dalla società per la stagione sportiva in esame, in relazione ai quali essa si assume creditrice dell'importo pari ad Euro 2.100,00;

VALUTATA

-la documentazione pervenuta alla C.A.E. da parte della ASD CITTÀ DI FALCONARA e datata 8.01.2024, con la quale si dà prova dell'avvenuto pagamento disposto a mezzo di bonifico bancario in favore della calciatrice ANTHEA POLLONI dell'importo di € 2.100,00, la quale deve ritenersi integralmente soddisfatta a seguito dell'avvenuto pagamento dei predetti importi evidentemente dovuti dalla società in relazione alla pretesa per cui è causa;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la ragioni di cui in motivazione, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Marco Di Lello

Pubblicato in Roma il 6 Febbraio 2024

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente
Giancarlo Abete